

STATUTI

ART. 1

Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione, apolitica e aconfessionale, denominata **Classe 1962 Bellinzona e dintorni**.

La sede dell'associazione corrisponde all'indirizzo del/della segretario/a.

ART. 2

Finalità e scopo

L'Associazione ha lo scopo di riunire le persone nate nel 1962 e di organizzare incontri ricreativi, sportivi, culturali alfine di favorire legami di amicizia e di solidarietà tra i soci.

ART. 3

Tasse sociali e mezzi finanziari

Per il perseguimento dei suoi scopi e delle finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- le tasse sociali versate dai soci
- eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- i proventi derivanti da donazioni o sponsorizzazioni
- i ricavi del patrimonio sociale

L'ammontare della tassa sociale è fissato annualmente, su proposta del Comitato.

L'anno di esercizio di regola corrisponde all'anno civile. Per motivi contabili esso può iniziare anche dal 1. febbraio e concludersi al 31 gennaio dell'anno successivo.

ART. 4

Soci – adesione – cessazione dell'adesione

Sono soci dell'associazione e possono di conseguenza esercitare il diritto di voto, le persone fisiche nate nel 1962 che versano annualmente, entro la data dell'assemblea, la quota sociale.

L'adesione all'associazione cessa con le dimissioni, con l'esclusione o con il mancato versamento della tassa sociale.

ART. 5

Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il comitato
- c) L'ufficio di revisione

ART. 6

L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea che si riunisce, di regola, una volta all'anno su convocazione del Comitato. La convocazione può avvenire in forma cartacea o elettronica (previo consenso all'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica). Può altresì essere convocata, in forma straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 dei membri dell'associazione che ne fanno richiesta scritta all'indirizzo del Comitato. L'assemblea delibera sulle trattande all'ordine del giorno e ha i seguenti compiti:

- approvare il verbale della precedente assemblea dei soci
- approvare il rapporto annuale del Comitato (rapporto d'attività)
- approvare il rapporto di revisione e il rendiconto finanziario annuale
- eleggere la/il presidente e gli altri membri del Comitato nonché dei due revisori
- approvare il programma d'attività
- deliberare su eventuali modifiche dello Statuto e su eventuali esclusioni
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sull'impiego del ricavato della liquidazione

Le votazioni avvengono per alzata di mano e le decisioni prese a maggioranza semplice dei voti espressi a meno che non venga richiesta una votazione a scrutinio segreto.

In caso di parità decide il voto della/del presidente.

L'assemblea è considerata valida con qualsiasi numero di soci presenti.

ART. 7

Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri

L'organo di revisione è composto da due revisori

La ripartizione delle cariche all'interno del comitato è la seguente:

Presidente
Cassiere
Segretario
Membri

Le cariche possono essere cumulabili.

ART 8

Compiti del Comitato

Il comitato gestisce l'attività dell'associazione e la rappresenta verso l'esterno.

Può avvalersi, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, di persone esterne (anche dietro adeguato compenso)

I membri del consiglio restano in carica fino all'assemblea sociale ordinaria successiva; è ammessa la loro rielezione e possono essere destituiti dall'assemblea in ogni momento.

Essi possono dimettersi presentando per iscritto le loro dimissioni in seduta ordinaria o convocando un'assemblea sociale straordinaria. La/il presidente convoca regolarmente, secondo le necessità, il comitato.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

ART 9

Ufficio di revisione

L'assemblea dei soci nomina i due revisori dei conti che hanno l'incarico di controllare la contabilità dell'associazione.

Stilano inoltre il rapporto annuale da sottoporre all'assemblea.

Restano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 10

Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e di un altro membro del comitato.

ART. 11

Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione stessa. E' esclusa la responsabilità personale dei soci.

ART. 12
Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei soci presenti. Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va ad un'organizzazione esente da imposta che persegue uno scopo ideale, possibilmente simile a quello dell'associazione stessa.
È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

ART. 13
Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea ordinaria annuale del 27 marzo 2025 ed è pertanto in vigore da tale data.

Sostituisce il precedente Statuto stilato il 28 aprile 1989

La Presidente
Paola Rodoni



Il Segretario
Alberto Cippà



Bellinzona, 27 marzo 2025